

RIFERIMENTI OPERATIVI PER LA CONTESTAZIONE DELL'ART. 78 CDS

di Franco MEDRI *

I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 CdS, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio (per la contraffazione o l'alterazione del numero di telaio, si applica l'art. 78 CdS a carico di chi circola e l'art. 74 CdS a carico di chi ha eseguito l'illecito).

Le caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che richiedono l'aggiornamento della carta di circolazione sono riportati nell'appendice V, del titolo III, del Regolamento CdS (*vedasi art. 236 Regolamento CdS*); mentre l'articolo 192 CdS riconosce agli operatori di polizia stradale la facoltà di procedere all'ispezione del veicolo. In caso di violazione, il conducente, ai sensi dell'art. 399 Regolamento CdS, potrà raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato (*il permesso provvisorio è rilasciato limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia, usando la via più breve*). La circolazione oltre il termine o l'itinerario prescritti è sanzionata dall'art. 216, comma 6, CdS.

Ai fini della contestazione della violazione prevista dall'art. 78 CdS, si forniscono le seguenti indicazioni di interesse collettivo per gli operatori di polizia stradale:

- E' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito **nulla osta** (*salvo diverse e ulteriori prescrizioni della casa stessa*) ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
 - a) la massa complessiva massima;
 - b) la massa massima rimorchiabile;
 - c) le masse massime sugli assi;
 - d) il numero di assi;
 - e) gli interassi;
 - f) le carreggiate;
 - g) gli sbalzi;
 - h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
 - i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
 - l) la potenza massima del motore;
 - m) il collegamento del motore alla struttura portante del veicolo.
- Se i **dispositivi** (*non omologati o non conformi*) sono installati sul veicolo in aggiunta a quelli regolamentari, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 71 e 72 CdS (*esempio: per l'installazione di luci aggiuntive di colore rosso o blu si applica la violazione di cui all'art. 72, comma 13, CdS, mentre per il loro utilizzo concorre la violazione di cui all'art. 153, comma 9, CdS*).
- L'inosservanza delle prescrizioni relative all'applicazione di **pellicole adesive** sui vetri dei veicoli è sanzionata dall'art. 71, comma 6, CdS; mentre le manomissioni e le alterazioni del cronotachigrafo o del limitatore di velocità sono sanzionate dall'art. 179 CdS.
- Non possono non essere accettate **pellicole** applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: **1)** che

sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; **2)** che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non é consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, e' ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati. L'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della Strada (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1680/M360 del 08 maggio 2002*).

- La circolazione di ciclomotori non rispondenti alle caratteristiche tecniche e/o costruttive di cui all'art. 52 CdS o del certificato di circolazione è riconducibile alla sanzione prevista dall'art. 97, commi 6 e 7, CdS.
- I **portasci** e i **portabagagli**, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Così pure le strutture **portabici**, ancorchè non omologabili, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile senza obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio; inoltre, per l'applicazione del portabici sulle autocaravan, non sussiste più l'obbligo per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse. Oltre al rispetto delle prescrizioni sulla sistemazione del carico di cui all'articolo 164 CdS, il conducente del veicolo dovrà assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, nonché della targa. La superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare i pedoni, ciclisti o motociclisti (*vedasi circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 del 27 novembre 1998*).
- Non è consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan per il **trasporto di ciclomotori e motocicli**, in quanto devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi previsti dalla normativa vigente, salvo che l'installazione dei predetti portabagagli definiti strutture "portamoto" risulti omologata in base alla direttiva 74/483/CEE e successive modificazioni che non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 69402/08/03 del 02 settembre 2008*).
- Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero di telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del **carrello appendice** di cui è ammesso il traino.
- L'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci dovrà essere effettuato per l'applicazione di **gru escavatrice**, di **sponda montacarichi**, e simili; mentre per le strutture deputate alla sicurezza del carico come sovrasponde, centinature,

tendonature, cavalletti, selle, ecc., non vige tale obbligo (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 4782/M360 del 04 novembre 2004*).

- Il dispositivo **silenziatore di scarico** può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo e non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione, in quanto l'art. 78 CdS riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico (*vedasi circolare Ministero Trasporti - Divisione IV n. DC IV B/03 1997 del 24 novembre 1997*).
- La violazione ricorre se vengono sostituiti gli **pneumatici** del veicolo con altri aventi misure diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione.
- Le categorie di velocità indicate su pneumatici corrispondono a: **F** = 80 km/h, **G** = 90 km/h; **J** = 100 km/h; **K** = 110 km/h; **L** = 120 km/h; **M** = 130 km/h; **N** = 140 km/h; **P** = 150 km/h; **Q** = 160 km/h; **R** = 170 km/h; **S** = 180 km/h; **T** = 190 km/h; **U** = 200 km/h; **H** = 210 km/h; **V** = 240 km/h; **Z** >240 km/h; **W** = 270 km/h; **Y** = 300 km/h. La sanzione di cui all'art. 78 CdS è applicabile solo se si riscontra sul pneumatico un **indice di velocità** inferiore di quello prescritto sulla carta di circolazione del veicolo.
- La marcatura della **classe di velocità "ZR"** all'interno della designazione delle dimensioni, è riconosciuta ad identificazione dei tipi di pneumatici per elevatissime prestazioni, cioè idonei per impieghi a velocità superiori a 240 km/h. Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità "ZR" è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti, a completamento di questa, la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici di pari misura privi della indicazione "ZR", ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla velocità massima di omologazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti misure del tipo: 205/55 ZR16 89W (ovvero 205/55 R16 89W) se la velocità massima non è superiore ai 270 km/h, oppure 205/55 ZR16 89Y (ovvero 205/55 R16 89Y) se la massima velocità non è superiore a 300 km/h (*vedasi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 1809/4110/0 -C.C.IV n. A042 del 31 maggio 1995*).
- La difformità tra la **marca degli pneumatici** indicata nella carta di circolazione del veicolo e la marca dei pneumatici installati nel veicolo non potranno essere considerate motivi di contravvenzione (*vedasi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 327/MOT1.74 del 13 aprile 2000*).
- La circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative degli pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune **specifiche per marcia su neve**, ha creato dubbi interpretativi in sede di controlli su strada che in occasione della visita di revisione. Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65R1591H - 205/55R1691V e 205/55R1691H (M+S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell'esempio, corrisponderebbero a 205/55R1691H (M+S). Si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici contrassegnati dalla marcatura M+S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a "Q", corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla

carta di circolazione (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 335-M361 del 30 settembre 2004).

- L'uso degli **pneumatici invernali** consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l'indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell'anno solare (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1049 del 17 gennaio 2014).
- Solo gli pneumatici dei veicoli industriali appositamente progettati possono essere "**riscolpiti**" al fine di aumentare la profondità del battistrada eccessivamente usurato. Gli stessi devono essere contrassegnati con il termine **REGROOVABLE** che viene vulcanizzato sul fianco.
- Se una autovettura è stata trasformata in autocarro, la violazione è applicabile con la **rimozione della griglia divisoria**, ovvero con il ripristino dei finestrini posteriori o dei posti per il trasporto di passeggeri (vedasi Direttiva 2001/116/CE e DM 24 aprile 2008 di recepimento della Direttiva 2007/46/CE).
- L'allestimento **ATP** deve essere annotato sulla carta di circolazione (per l'ATP scaduto vedi segnalazione art. 80, comma 5, CdS e sanzione art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 193/07 solo se il veicolo trasporta merce soggetta a regime di temperatura controllata). Un mezzo di trasporto isotermico è definito refrigerato se, con l'ausilio di una fonte di freddo diversa da un impianto meccanico o ad assorbimento, consente, con una temperatura media esterna di +30°C, di abbassare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla non oltre: +7°C per la classe **A**; -10°C per la classe **B**; -20°C per la classe **C** e 0°C per la classe **D**. Il veicolo in regime ATP con le relative sigle di riconoscimento da applicare sullo stesso può essere di tipo: **I = isotermico** (**IN** - isotermico normale; **IR** - isotermico rinforzato); **R = refrigerato** (**RNA** - refrigerato normale di classe A; **RRA** - refrigerato rinforzato di classe A; **RRB** - refrigerato rinforzato di classe B; **RRC** - refrigerato rinforzato di classe C; **RND** - refrigerato normale; **RRD** - refrigerato rinforzato); **F = frigorifero** (**FNA** - frigorifero normale di classe A; **FRA** - frigorifero rinforzato di classe A; **FNB** - frigorifero normale di classe B; **FRB** - frigorifero rinforzato di classe B; **FNC** - frigorifero normale di classe C; **FRC** frigorifero rinforzato di classe C; **FND** - frigorifero normale di classe D; **FRD** - frigorifero rinforzato di classe D; **FNE** - frigorifero normale di classe E; **FRE** - frigorifero rinforzato di classe E; **FNF** - frigorifero normale di classe F; **FRF** - frigorifero rinforzato di classe F); **C = calorifero** (**CNA** - calorifero normale di classe A; **CRA** - calorifero rinforzato di classe A; **CRB** - calorifero rinforzato di classe B). Qualora il veicolo sia dotato di un mezzo termico amovibile o non autonomo, la sigla o le sigle di identificazione corrispondenti sono completate con la lettera "**X**"; mentre per i veicoli con carrozzeria avente superficie interna non superiore a 30 metri/quadri coibentata all'interno la sigla di identificazione deve essere preceduta dalle lettere "**CO**" (vedasi Legge 2 maggio 1977, n. 264).
- Per i veicoli commerciali allestiti con **doppio serbatoio** di carburante è necessario verificare la scheda di omologazione negli archivi del DTT. Qualora dall'accertamento risulti che il veicolo sia allestito sin dall'origine con doppio serbatoio, non è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/25153/105/36 del 09 gennaio 2001).
- Dal 01 settembre 2009 su tutti i veicoli in circolazione (escluso gli autoveicoli della categoria M1) sarà possibile sostituire un **serbatoio originale**, ovvero installare un serbatoio supplementare, utilizzando soltanto serbatoi approvati in conformità alle prescrizioni tecniche recate dalla direttiva 2000/8/CE, ovvero dall'equivalente Regolamento UN/ECE 34/02 (vedasi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 90150 del 10 novembre 2008).

- L'installazione di una **cellula abitativa** rimovibile su di un autocarro, purché non abitata durante il trasporto, si configura come autotrasporto di cose, sotto l'aspetto della sistemazione del carico, dall'art. 164 CdS, e, sotto l'aspetto delle cose trasportate, dall'art. 10 del DPR 16.09.1977, n. 787 (vedasi nota Ministero Trasporti prot. n. 2229/4335 del 15 luglio 1986).
- La **variazione della potenza** di un veicolo rientra tra le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli per le quali è espressamente previsto il rilascio del nulla osta da parte del costruttore del veicolo. Se nello stesso nulla osta è indicato che il veicolo modificato è reso conforme ad altro veicolo omologato dal medesimo costruttore, l'operazione di aggiornamento della carta di circolazione per la variazione della potenza rientra nelle competenze degli Uffici del DTT (vedasi circolare Ministero Trasporti prot. n. 63391/23/22 del 30 luglio 2008).
- E' consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un **impianto di alimentazione GPL o CNG**, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni: **a)** l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata; **b)** il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i; **c)** sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'UMC. Durante la circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti -la **dichiarazione** della Ditta installatrice dell'impianto di alimentazione GPL o CNG riportante in calce la seguente annotazione "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo -la **copia dichiarante** della domanda di aggiornamento della carta di circolazione riportante sul retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata. Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 78 CdS (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 14998 del 13 febbraio 2009).
- L'**alloggiamento targa** dei veicoli a due e tre ruote è regolamentato dalla Direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella Direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei predetti veicoli. La Direttiva 1993/94/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/62/CE) specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, nè vieta l'uso di un eventuale porta targa. Analogamente, le norme contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla norma comunitaria sopra richiamata, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa. L'ambito di applicazione dell'art. 78 CdS va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'art. 236 Reg. CdS. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'art. 78 CdS è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni: - la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III, del Regolamento CdS; - la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuali aggiornamenti della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa. La modifica dell'alloggiamento targa **non deve essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione** (vedasi nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 102075/23.30 del 26 novembre 2009).

- A decorrere dal **1° gennaio 2009** i veicoli di categoria **N2** e **N3** che non sono stati omologati, per tipo o per singolo esemplare, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 novembre 2004 di recepimento della Direttiva 2003/97/CE, debbono essere muniti, dal lato passeggeri, di **specchi quadrangolari e di accostamento** conformi a quanto prescritto rispettivamente per gli specchi di categoria IV e V dal predetto decreto. I veicoli adeguati con gli specchi di cui trattasi sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'UMC, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento. L'UMC, previo esito positivo della visita e prova, emette il duplicato della carta di circolazione con la seguente annotazione: **<veicolo adeguato alla prescrizioni della direttiva 2007/38/CE>**.
- Le **autocaravan** di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate munite di idoneo gancio di traino, possono trainare, oltrechè carrelli appendice, anche caravan e rimorchi TATS, ovvero rimorchi atti al trasporto di cose, nei limiti della massa rimorchiabile del veicolo trattore. Per le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate il traino sarà invece limitato, oltrechè ai carrelli appendice, alle caravan e rimorchi TATS, con esclusione quindi dei rimorchi adibiti al trasporto di cose, in quanto il veicolo trattore, autocaravan non può essere autorizzato al trasporto di cose (*vedasi circolare Ministero Trasporti prot. n. 2994/4335 del 15 dicembre 1988*).
- I **paraurti in sostituzione o in aggiunta** a quelli originali non sono consentiti, tranne il caso in cui gli stessi non siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione. A richiesta dell'utenza, e previa visita e prova, potrà essere annotato sulla carta di circolazione l'avvenuto montaggio del paraurti in alternativa, previsto in sede di omologazione (*vedasi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 1410/4300/CG(C1)-MOT B085 del 14 dicembre 1999*).
- La **presa di forza** è un elemento non riportato sulla carta di circolazione. Conseguentemente, l'eventuale installazione di tale dispositivo e/o dell'impianto idraulico di sollevamento ribaltabile, successivamente all'immatricolazione del veicolo, non richiede specifico aggiornamento della carta di circolazione se non in relazione all'eventuale aumento della tara oltre i limiti di tolleranza previsti dalle vigenti disposizioni. In ogni caso, l'installazione dei predetti dispositivi deve avvenire in conformità alle specifiche tecniche previste dal costruttore del veicolo e, ove ricorra, alle norme contenute nella direttiva 98/37/CE denominata direttiva macchine (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 13295/23/30 dell'8 febbraio 2007*).
- E' ammessa l'installazione di una **luce di arresto supplementare** sugli autoveicoli in posizione centrale ad un'altezza superiore a quella dei dispositivi obbligatori.
- Non ricorre l'accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli ai sensi dell'art. 78 CdS qualora la circolazione avvenga nell'ambito di **competizioni sportive** su strada regolarmente autorizzate (*vedasi nota Ministero Lavori Pubblici prot. n. 5215 del 30 gennaio 1996*).
- Non è necessario alcun collaudo per il montaggio di uno **spoiler posteriore** a condizione che non sporga dalla sagoma del veicolo né in larghezza né in lunghezza. Se lo spoiler copre la visibilità attraverso il lunotto posteriore è necessario che il veicolo sia munito di due specchi retrovisori laterali (*vedasi circolare Ministero Trasporti prot. n. 2789/M.9 del 5 settembre 1995*).
- Il **gancio traino** deve essere annotato sulla carta di circolazione del veicolo sul quale è installato. Nei controlli di veicoli commerciali delle categorie N2 e N3 di cui all'art. 47, comma 2, lett. c), del Codice della Strada, se sulla carta di circolazione non è presente l'annotazione

relativa al gancio traino eventualmente installato, ma è indicato il dato relativo alla massa massima rimorchiabile, non si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 78 CdS. La regolarità delle caratteristiche del gancio traino è verificabile attraverso le indicazioni attestanti gli estremi di approvazione nazionale o comunitaria poste sull'apposita etichetta (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/1/53813/106/3 del 3 luglio 2002).

- L'applicazione di una barra di collegamento tra i “**duomi**” delle sospensioni anteriori non è da ricomprendersi tra le variazioni alle caratteristiche costruttive del veicolo di cui all'art. 227 Reg. CdS Appendice V che impongano la visita e prova e l'aggiornamento della carta di circolazione (vedi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 0678/UT02/CG2 dell'11 luglio 2000). L'installazione della barra antirollio tra i duomi delle sospensioni non necessita di aggiornamento della carta di circolazione (vedasi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 7657/TC/S del 17 settembre 2002).
- E' ammesso lo smontaggio dei **sedili posteriori** negli autoveicoli di categoria M1 senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (vedasi circolari Ministero Trasporti n. 56/96 prot. n. 1272/4110 - D.C. IV n. A032 e prot. n. 1017/DC1 - D.C. IV n. 107 del 3 dicembre 1997).
- La sostituzione delle sospensioni per determinare il **ribassamento** dell'autovettura non è ammessa. L'accertamento viene effettuato tramite la scheda di omologazione del veicolo (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 2506/4327 del 9 agosto 1993).
- L'installazione permanente di **dispositivi a luce lampeggiante gialla/arancione** su un autocarro che saltuariamente effettua trasporti in condizioni di eccezionalità non è sanzionabile ai sensi dell'art 78 CdS (vedasi Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 34915/RU del 13 dicembre 2011).
- Gli autoveicoli sui quali siano installate le **luci di marcia diurna** sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione dall'UMC (vedasi Decreto 6 novembre 2013).
- Ogni “**sistema ruota**”, omologato in conformità al Decreto 10 gennaio 2013, n. 20, è accompagnato da una certificazione di conformità, rilasciata dal costruttore del sistema e l'installazione dello stesso su un veicolo deve essere effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione. A seconda della particolarezzazione del sistema può ricorrere o meno la necessità di aggiornare la carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del Codice della strada, a seguito di visita e prova. In particolare, se il sistema ruota prevede misure degli pneumatici già previste in sede di omologazione del veicolo, non si deve procedere all'aggiornamento della carta di circolazione; è sufficiente tenere a bordo del veicolo la sopra richiamata dichiarazione dell'installatore e il certificato di conformità. Si evidenzia, in proposito, che a norma dell'art. 7, comma 3, del Decreto, l'eventuale assenza a bordo dei suddetti documenti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180, comma 7, primo periodo, e comma 8 del Codice della Strada. Di contro, per l'installazione di sistemi ruota che prevedono misure degli pneumatici diverse da quelle originarie è necessario procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, a norma del richiamato art. 78 del CdS, presso il competente UMC. Alla domanda di visita e prova devono essere allegati, tra l'altro, il certificato di conformità del sistema ruota e la dichiarazione di installazione. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato attraverso l'emissione di etichetta riportante la dicitura “pneumatici in alternativa ...(misura).....con sistema ruota omologato con n.” (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1622RU del 24 gennaio 2014).

- Per quanto riguarda i **veicoli rimorchiati modulari** si possono presentarsi due diversi casi che portano all'aggiornamento della carta di circolazione: a) sostituzione di unità modulari già presenti sull'allegato tecnico alla carta di circolazione, con altre identiche, senza modifiche alle configurazioni già approvate. La competenza dell'operazione è degli Uffici periferici del D.T.T. che provvedono all'aggiornamento dell'allegato tecnico alla carta di circolazione, subordinatamente all'accertamento di conformità da condurre sulle nuove unità modulari di sostituzione; b) Introduzione e/o eliminazione di unità modulari nell'allegato tecnico alla carta di circolazione comportanti variazioni alle configurazioni già approvate. Verificata l'ammissibilità delle nuove configurazioni o di quelle che hanno subito delle variazioni, si provvede alla compilazione del nuovo certificato di approvazione del veicolo, completo dell'allegato tecnico aggiornato che diventa parte integrante della carta di circolazione del veicolo (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 739-Mot 2/C del 03 marzo 2005*).
- Le **tende parasole** installate lateralmente ad un'altezza superiore a 2,00 m, devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'art. 164 CdS, sono responsabili il conducente e il proprietario del veicolo. Nel caso di specie non ricorre l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 CdS (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1823/M360 del 14 maggio 2002*).
- L'installazione sugli autoveicoli di sistemi idonei alla riduzione della **massa di particolato** emesso da motori ad accensione spontanea richiede l'aggiornamento della carta di circolazione (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 13753 del 24 giugno 2014*).
- Nella normativa comunitaria, quanto nel Codice della Strada, non esiste alcuna prescrizione che obblighi il costruttore, in sede di omologazione del veicolo, a presentarlo equipaggiato con la **ruota di scorta**. Pertanto, nella definizione della tara del veicolo in sede di omologazione, è necessario tener conto della presenza della ruota di scorta solo se questa fa parte dell'equipaggiamento del veicolo in ordine di marcia (*vedasi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 2263/4208 - D.C. IV n. B058 del 12 novembre 1996*).
- L'installazione su autoveicoli di **attrezzatura con funzione di spargisale** comporta la verifica dell'allestimento con apposita relazione tecnica e l'aggiornamento della carta di circolazione qualora non intervengano modifiche di cui all'art. 236 del Regolamento del Codice della Strada (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 28564 del 19 ottobre 2012*).

* **Sostituto Commissario della Polizia Stradale**